

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

RITA BERNARDINI - Al Ministro della Giustizia

Per sapere - premesso che:

secondo quanto riportato da una nota dell'agenzia Adnkronos, nella serata del sette gennaio, Antonio Tammaro, 28enne, si è tolto la vita nel carcere di Sulmona impiccandosi legando le lenzuola alle grate della sua cella;

l'uomo era detenuto nella parte dell'Istituto adibita a Casa Lavoro, quindi non stava scontando una pena per aver commesso reati, ma era sottoposto ad una misura di sicurezza in quanto socialmente pericoloso;

Tammaro occupava una cella singola ed era tornato mercoledì in istituto dopo aver usufruito di un permesso premio;

nel carcere di Sulmona insiste la Casa Lavoro più grande d'Italia, atteso che attualmente nella stessa sono presenti circa 160 internati a fronte di una capienza regolamentare di cento posti; la sottoposizione a casa lavoro si caratterizza per il carattere sostanzialmente affittivo e non rieducativo in quanto la stessa non si distingue dal carcere se non nella denominazione e nel titolo della custodia, posto che: a) nella casa lavoro la maggioranza degli internati non lavora e molti di loro iniziano a svolgere un'attività lavorativa dopo 4-5 mesi di internamento e per periodi limitati; b) agli internati nella casa lavoro sono concesse solo 4 ore d'aria nell'arco della giornata e trascorrono le restanti 20 in cella; c) nelle ore d'aria gli internati vengono condotti in un cortile della struttura penale del tutto simile a quello dei detenuti; d) le visite con i familiari si svolgono nelle sale colloquio dei detenuti dove sono sistemati tavoli di cemento e vetri divisorii; e) il rapporto tra operatori civili e internati è difficoltoso a causa dell'elevato numero di internati nella struttura;

sulle condizioni della Casa Lavoro del Sulmona gli interroganti hanno presentato nel corso della presente legislatura una interrogazione a risposta scritta (4/03276) alla quale non è stata data ancora risposta;

quello di Antonio Tammaro è l'ottavo suicidio che avviene negli ultimi cinque anni nel carcere di Sulmona ed è già il quarto suicidio consumatosi nelle carceri italiane nei primi otto giorni del nuovo anno;

sempre il 7 gennaio, oltre a Tammaro, si è tolto la vita un altro detenuto, Giacomo Attolini, 48enne, ristretto nel carcere Montorio di Verona;

nel 2009 i suicidi in carcere sono stati ben 72, segnando il massimo storico di tutti i tempi, ma la morte di due detenuti nello stesso giorno è avvenuta solo in quattro occasioni nel corso degli ultimi dodici mesi:-

quali siano le informazioni del Ministro sui fatti riferiti in premessa e, in particolare, se non intenda avviare, nel rispetto e a prescindere dalla eventuale inchiesta che sulla vicenda aprirà la magistratura, un'indagine amministrativa interna volta a verificare l'esistenza di eventuali profili di responsabilità del personale in merito al suicidio di Antonio Tammaro;

se ritenga necessario assumere iniziative normative volte a modificare il regolamento sull'ordinamento penitenziario al fine di assicurare, attraverso una maggiore personalizzazione del trattamento, una «detenzione giusta», rispettosa del diritto alla vita e degli altri diritti fondamentali degli individui, se del caso, istituendo in ogni carcere degli appositi presidi specializzati per prevenire il rischio-suicidi e le altre emergenze legate ai disagi psicologici;

quali iniziative, più in generale, il Governo intenda assumere per contenere e ridurre l'alto tasso dei decessi per suicidio in carcere registratisi negli ultimi cinque anni nel carcere di Sulmona;

se sia conforme alle disposizioni normative che nella pratica attuazione la sottoposizione a casa di lavoro, almeno nel caso della struttura di Sulmona, non si differenzi dalla detenzione ordinaria;

se non intenda provvedere all'immediata chiusura della casa di lavoro di Sulmona, o quanto meno, prendere le opportune iniziative per rivedere la sua organizzazione e funzionalità, considerata, allo stato, l'inefficacia risocializzante delle misure di sicurezza personali detentive a cui sono sottoposti gli internati;

se, più in generale, non ritenga opportuno assumere le opportune iniziative normative volte ad introdurre una maggiore restrizione dei presupposti applicativi delle misure di sicurezza a carattere detentivo, magari sostituendo al criterio della «pericolosità» (ritenuto di dubbio fondamento empirico) quello del «bisogno di trattamento».